

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.*[notificata con il numero C(2001) 1894]*

(2001/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

viste le domande presentate dalla Slovacchia e dalla Slovenia, considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12, della direttiva 2000/29/CE, i tuberi della specie *Solanum tuberosum* L. diversi dai tuberi seme di patate e da altre patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di alcuni paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. non possono essere introdotti negli Stati membri.
- (2) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovacchia e dalle informazioni raccolte durante le missioni svolte in tale paese, nell'aprile 1998 e nell'aprile 2000, dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovacchia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla produzione interna di tuberi seme.
- (3) Dai dati ufficiali forniti dalla Slovenia nel 1999, nel 2000 e nel 2001 e dalle informazioni raccolte durante la missione svolta in tale paese nel giugno 1999 dall'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che il suddetto organismo nocivo non è presente in Slovenia e che tale paese ha applicato procedure di controllo, ispezione ed

esame relative al suddetto organismo sulle importazioni di patate e sulla protezione interna di tuberi seme.

- (4) Si può pertanto stabilire che non vi sono rischi di diffusione del suddetto organismo nocivo.
- (5) La presente decisione non pregiudica eventuali ulteriori risultanze che possano dimostrare che il suddetto organismo nocivo è presente in tali paesi.
- (6) La Commissione assicurerà che la Slovacchia e la Slovenia forniscano ogni anno tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare la situazione di cui sopra.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La Slovacchia e la Slovenia sono riconosciute indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.